



II MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche e integrazioni, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e, in particolare, gli articoli 5 e 8, nei quali, fra l'altro, e' affidata alla SPI la realizzazione di un Programma di Promozione Industriale;

CONSIDERATO che il soggetto gestore è ora l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (così denominata ai sensi dell'art. 1, comma 460 della legge n. 296 del 27 Dicembre 2006) ex Sviluppo Italia S.p.A, subentrata alla SPI/IRI a seguito di fusione per incorporazione dal mese di Luglio 2000;

VISTA la nota di autorizzazione SG (96) D/5815 del 26 giugno 1996, con la quale la Commissione UE ha informato le autorità italiane di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti sopra citato, a norma degli articoli 92 e 93 del Trattato CE, nonché degli articoli 61 e 62 dell'accordo sullo Spazio economico europeo;

VISTA la nota della Commissione europea del 14 dicembre 2000, con la quale viene comunicato di considerare compatibile con il mercato comune l'aiuto di cui sopra, avendo le autorità Italiane adottato le opportune misure sensi dell'art. 88, paragrafo 1, del trattato;

VISTA la successiva nota di autorizzazione della Commissione Europea del 18 settembre 2003 C(2003) 3365 con la quale viene comunicato di considerare compatibile con il mercato comune l'estensione del sistema agevolativo ex lege n. 181/1989 a nuove aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica, come previsto dall'art. 73 della L. n. 289/2002 (Legge finanziaria 2003), e quindi potenzialmente a tutto il territorio nazionale, in presenza di crisi settoriali localizzate;

VISTE le ulteriori estensioni degli incentivi ex lege n. 181/1989 riconducibili all'autorizzazione comunitaria di cui al precedente paragrafo e approvate con: l'art. 1, commi 265-268 della L. n. 311 del 30 dicembre 2004; con l'art. 11, commi 8 e 9 della L. n. 80 del 14 maggio 2005; con l'art. 1, comma 30 della L. n. 266 del 23 dicembre 2005; con l'art. 37 della L. n. 51 del 23 febbraio 2006; con delibera CIPE n. 29 del 22 marzo 2006;

VISTO Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 214 del 9 agosto 2008 (in seguito denominato Regolamento 800/2008), relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato per gli investimenti a finalità regionale e agli aiuti di Stato a favore delle Piccole e Medie Imprese (in seguito denominate PMI);

PRESO ATTO che la Commissione europea ha approvato in data 28 novembre 2007 la Carta di aiuti a finalità regionale 2007-2013 (in seguito denominata Carta degli Aiuti) recepita nel DM 27 marzo 2008, recante l'elenco delle aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 aprile 2008;

CONSIDERATO, inoltre, che l'applicazione del regime di aiuti di cui alla L. n. 181/1989 risulta soggetta alle regole sul cumulo degli aiuti sia nel caso di aiuti per finalità diverse, sia che si tratti di aiuti per la stessa finalità finanziati da regimi diversi adottati da uno stesso ente o da vari enti, dovendosi, in tal caso, rispettare il massimale più elevato dei vari regimi interessati;

CONSIDERATO, altresì, che il regime di cui trattasi è specificatamente soggetto alle disposizioni e alle norme comunitarie concernenti taluni settori di attività tra cui quelli soggetti al Trattato CECA, i trasporti, la pesca e l'agricoltura, compreso il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

CONSIDERATO che con D.M. del 3 dicembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 20 Dicembre 2007, reg. n. 4, foglio n. 267 - è stata approvata la nuova base giuridica del sistema agevolativo ex L. n. 181/89, per l'attuazione in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1628/2006 per gli aiuti a finalità regionale da concedere nelle aree di crisi comprese nella Carta degli aiuti 2007/2013, e ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001 per la concessione degli aiuti alle PMI consentiti nelle restanti aree del territorio nazionale;

RITENUTO di dover emanare all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Agenzia, direttive per l'adeguamento del regime di aiuti ex lege n. 181/1989 e successive estensioni al nuovo Regolamento (CE) n.800/2008, che sostituisce i sopra citati Regolamenti n. 70/2001 e n. 1628/2006,

DECRETA

Articolo 1

(ambito di intervento)

1. L'Agenzia, nell'ambito della realizzazione del Programma di Promozione Industriale di cui alle LL. n. 181/1989, n. 513/1993 e alle ulteriori estensioni approvate con le disposizioni normative di cui alle premesse, dovrà operare nel rispetto dei principi generali contenuti nel Regolamento n. 800/2008 ed in particolare:
 - a. per la concessione degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 13 del medesimo Regolamento, limitatamente alle aree comprese nella nuova Carta degli Aiuti 2007-2013;
 - b. per la concessione degli aiuti alle PMI, consentita nelle restanti aree del territorio nazionale, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 15 dello stesso Regolamento.

Articolo 2

(aree ammesse e tipologia degli aiuti)

1. Le zone di intervento del citato Programma di Promozione Industriale sono quelle relative all'elenco completo e tassativo dei Comuni ricadenti nelle aree di crisi di cui alla delibera CIPI del 13 ottobre 1989 come integrati dalle successive estensioni della L. n. 181/1989 richiamate nelle premesse, tutti riportati nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Nelle aree di crisi di cui all'elenco Allegato 1 non ricomprese nella Carta degli Aiuti 2007-2013, gli interventi agevolativi sono limitati alla concessione di aiuti alle PMI come disciplinati dal sopra richiamato Regolamento n. 800/2008, art. 15.
3. Le misure agevolative massime ammesse agli aiuti a finalità regionale sono quelle consentite, in rapporto sia alla localizzazione dell'investimento in aree 87, 3 a e 87, 3 c, sia alla dimensione dell'impresa (piccola, media o grande) calcolate in ESL, secondo le intensità previste dalla Carta degli Aiuti 2007-2013.

4. In deroga ai precedenti paragrafi 2 e 3, l'intensità massima di aiuto agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli può essere fissata conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 punto 9 e dall'art. 15 punto 4 del Regolamento n. 800/2008.

5. I massimali d'aiuto di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano all'importo totale del sostegno pubblico a favore del progetto beneficiario di aiuti, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato mediante fondi locali, regionali, nazionali o comunitari. Gli aiuti concessi ai sensi della L. n. 181/1989 non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato, ne' con altre misure di finanziamento comunitario o nazionale - anche a titolo «de minimis» - in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dalla Carta degli Aiuti.

6. L'apporto minimo necessario per l'accesso alle agevolazioni da parte del beneficiario al finanziamento deve essere realizzato con mezzi propri, in misura pari o superiore al 30% dell'investimento complessivo programmato.

Articolo 3

(settori e progetti ammessi)

1. Il regime in oggetto non può essere applicato ai settori della produzione agricola primaria, della pesca e dell'acquacoltura, fermo restando la possibilità di applicazione al comparto della trasformazione agricola nel pieno rispetto del Regolamento (CE) n. 800/2008.

2. Il regime non può essere applicato altresì ai settori del trasporto, dell'industria carboniera, dell'industria siderurgica, della costruzione navale e delle fibre sintetiche.

3. Sono esclusi dal regime gli aiuti alle imprese in difficoltà e/o alla ristrutturazione finanziaria di imprese in difficoltà, secondo la definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C 244 del 1° ottobre 2004.

4. Sono inoltre esclusi dal regime gli aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune (art. 1 c.6 lett. a Reg. 800/2008).

5. Per l'elencazione dei settori produttivi di applicabilità del regime nonché di quelli esclusi si fa rinvio ai criteri riportati nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

6. I progetti, ai sensi delle disposizioni contenute all'art. 8 del Regolamento n. 800/2008, devono essere avviati successivamente alla presentazione domanda. Per avvio del progetto si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile.

7. Per quanto riguarda la disciplina degli aiuti ai grandi progetti di investimento secondo la definizione contenuta all'art. 2, punto 12 del Regolamento n. 800/2008, l'Agenzia, quale soggetto gestore, dovrà osservare le indicazioni di cui all'art. 6 c. 2 del Regolamento 800/2008 relative alla notifica alla U.E. e all'art. 9 c. 4 relativo alla comunicazione delle informazioni alla UE stessa.

8. Per i progetti relativi ad investimenti proposti da PMI in aree diverse da quelle di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato, comportanti agevolazioni di importo totale lordo superiore a 7,5 milioni di euro, la concessione delle agevolazioni stesse è subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea (art. 6 c.1 lett. a Reg. n. 800/2008).

9. In tutti i casi in cui la concessione delle agevolazioni finanziarie e' subordinata alla preventiva notifica alla Commissione Europea ed alla relativa approvazione, il Ministero provvede ad ottemperare a tale obbligo e la concessione medesima e' condizionata all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dalla stessa Commissione Europea.

Articolo 4

(spese ammissibili)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a terreni, fabbricati ed impianti purché sostenute successivamente alla presentazione della domanda da parte del beneficiario.

2. Non sono ammissibili gli investimenti di mera sostituzione, ne' quelli che hanno già beneficiato di un aiuto pubblico a valere su norme comunitarie, nazionali o regionali. Per tutte le imprese le spese ammissibili per immobilizzazioni tecniche immateriali possono riguardare esclusivamente spese legate al trasferimento di tecnologie, nel limite del 50% della base tipo dell'investimento complessivamente ammissibile. In tutti i casi le immobilizzazioni tecniche immateriali dovranno soddisfare le seguenti condizioni:

- siano utilizzate esclusivamente nello stabilimento beneficiario per almeno 5 anni;
- siano elementi patrimonialmente ammortizzabili;
- siano acquisite da un terzo alle condizioni di mercato;
- figurino nell'attivo dell'impresa.

3. Per quanto riguarda i criteri di ammissibilità delle spese per investimenti materiali ed immateriali si fa comunque rinvio all'elenco e alle modalità riportate nell'Allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 5

(revoche)

1. Le agevolazioni sono revocate ed i relativi contratti risolti dall'Agenzia, la quale provvede a pretendere il rimborso dei contributi e dei finanziamenti erogati ed il pagamento delle penalità previste in caso di cessazione definitiva dell'attività per la quale siano state concesse, o nel caso in cui l'impresa beneficiaria sia posta in liquidazione o sia ammessa o sottoposta a procedure concorsuali prima del completamento del programma degli investimenti ed occupazionale.

2. Inoltre, sono revocate le agevolazioni e risolti i relativi contratti qualora l'impresa beneficiaria:

- a) non porti a conclusione entro il termine stabilito il programma degli investimenti ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e proroghe autorizzate dall'Agenzia;
- b) riduca il programma degli investimenti per oltre il 5% senza autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
- c) non realizzi il programma occupazionale connesso al proprio programma di investimenti entro il termine stabilito, salvo cause di forza maggiore e proroghe autorizzate dall'Agenzia;
- d) riduca il programma occupazionale per oltre il 5% senza l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;
- e) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma degli investimenti, senza l'autorizzazione dell'Agenzia, beni mobili ed i diritti aziendali, ovvero beni immobili, ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento degli investimenti; sono esclusi dall'obbligo del mantenimento quegli impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, fermo restando il mantenimento dell'attività economica all'interno dell'area di crisi per il periodo minimo previsto al successivo punto f);
- f) alieni l'azienda in tutto o in parte ovvero trasferisca l'attività produttiva in un ambito territoriale diverso dalla propria area di crisi prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento degli investimenti;
- g) non consenta i controlli dell'Agenzia o del Ministero dello sviluppo economico circa l'andamento dell'attività sociale e la progressiva realizzazione del programma degli investimenti e del programma occupazionale;
- h) modifichi il proprio indirizzo produttivo con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;
- i) sia posta in liquidazione o sia ammessa o sottoposta a procedure concorsuali prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento degli investimenti;
- j) non impieghi capitale proprio in misura almeno pari al 30% di quanto necessario per l'effettuazione degli investimenti;

k) applichi nei confronti dei dipendenti, in violazione di quanto previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 che regola i rapporti di lavoro, condizioni inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria e della zona;

l) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dal provvedimento di concessione e/o nel contratto e finalizzata a garantire che le agevolazioni concesse siano correttamente impiegate per il raggiungimento degli scopi perseguiti dalla L. n. 181/1989 e successive estensioni.

Articolo 6
(disposizioni finali)

1. La presente direttiva integra e/o sostituisce i precedenti indirizzi adeguandoli alle disposizioni comunitarie sul regime di aiuto in questione.
2. Il presente decreto autorizza il recepimento negli Indirizzi attuativi della L. n. 181/1989 delle future deliberazioni comunitarie comportanti ulteriori modifiche del regime di aiuti in questione, con disposizioni all'uopo emanate dal Ministro dello Sviluppo Economico all'Agenzia.
3. Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 08 GEN. 2009

prot. 312



IL MINISTRO



Allegato 2

Applicabilità del regime

Non sono agevolabili, ai sensi dell'art. 1-2 del Regolamento (CE) n. 800/2008 i programmi d'investimento promossi nei seguenti settori economici:

- Pesca ed Acquacoltura
- Produzione primaria di prodotti agricoli
- Industria carboniera
- Industria siderurgica
- Costruzione navale
- Fibre sintetiche.

Il regime non può essere altresì applicato al settore del trasporto.

Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti specifiche normative dell'Unione Europea (v. sopra), i programmi di investimento promossi nei settori, di seguito elencati, di cui alla Classificazione delle attività economiche ISTAT 2007. Le attività devono essere comprovabili dall'impresa attraverso la puntuale esposizione, nel piano descrittivo, del proprio ciclo tecnologico, delle produzioni effettuate e/o di quelle previste.

Sezione B - «Estrazione di minerali da cave e miniere»

Sezione C - «Attività manifatturiere»

Sezione D - «Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata» - Classe 35.11.00 «Produzione di energia elettrica», limitatamente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate, con potenza non superiore a 50 MW elettrici.

Ai fini di cui sopra:

- a) per fonti rinnovabili si intendono: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali;
- b) per impianti alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili si intendono quelli di cogenerazione, quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti, quelli che utilizzano scarti di lavorazione e/o di processi e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati;
- c) gli impianti di cogenerazione sono quelli definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e rispondenti ai valori limite concernenti l'Indice di Risparmio di Energia (IRE) e il Limite Termico (LT) stabiliti dall'Autorità medesima. Detti impianti devono obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del programma da agevolare, della strumentazione necessaria per la rilevazione degli elementi utili a verificare il rispetto dei citati valori limite. Il mancato raggiungimento di tali valori, ridotti del 5% in ciascuno degli anni del periodo o l'assenza della strumentazione di rilevazione, riscontrata nel detto periodo, comporta la revoca delle agevolazioni, commisurata al periodo di mancato rispetto di dette condizioni;
- d) tra le spese ammissibili sono comprese anche quelle relative agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda, purché gli stessi siano di proprietà dell'impresa produttrice, siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilità, per la parte necessaria a raggiungere l'utente della fornitura e/o del servizio e, comunque, non oltre il territorio comunale nel quale è ubicato l'impianto di produzione oggetto del programma da agevolare.

Sono inoltre agevolabili i programmi di investimenti promossi nel settore dei servizi che riguardino una o più delle seguenti attività¹, individuate con riferimento alla Classificazione delle attività economiche ISTAT 2007:

CLASSE	DESCRIZIONE ATTIVITA'
37.00.0*	Raccolta e depurazione delle acque di scarico
38.11.0**	Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
38.12.0**	Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
38.21.0**	Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; produzione di compost
38.22.0**	Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
38.32.1	Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
38.32.2	Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche
38.32.3	Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
52.10.1	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
52.10.2	Magazzini frigoriferi per conto terzi
52.21.4	Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
56.29.1	Mense
56.29.2	Catering continuativo su base contrattuale
58.21.0	Edizioni di giochi per computer
58.29.0	Edizione altri software
59.11.0 °	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12.0 °	Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.20.3 °	Studi di registrazione sonora
61.10.0	Telecomunicazioni fisse
61.20.0	Telecomunicazioni mobili
61.30.0	Telecomunicazioni satellitari
61.90.1	Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
61.90.99	Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca
62.01.0	Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.0	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03.0	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
63.11.1	Elaborazione dati
63.11.2	Gestione database (attività delle banche dati)
63.11.3	Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
71.20.1	Collaudi e analisi tecniche di prodotti
71.20.2	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
82.92.1	Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
82.92.2	Confezionamento di generi non alimentari
96.01.1	Attività delle lavanderie industriali

* limitatamente alla raccolta e depurazione delle acque di scarico e alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale

** limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale

° limitatamente ai servizi di assistenza, organizzazione di set e ambientazioni, logistica e marketing riferiti alle attività di produzione e post-produzione cinematografica, televisiva, multimediale e dalle attività di produzione radio-televisiva, da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6/8/90 n. 253 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle sole spese di impianto.

¹ Le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

sono comunque esclusi dal regime, gli aiuti alle imprese in difficoltà e/o alla ristrutturazione finanziaria di imprese in difficoltà, secondo la definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C 244 del 1° ottobre 2004.

Sono inoltre esclusi dal regime gli aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Per quanto riguarda la disciplina degli aiuti ai grandi progetti di investimento secondo la definizione contenuta all'art. 2, punto 12 del Regolamento (CE) n. 800/2008, l'Agenzia, quale soggetto gestore, dovrà osservare le indicazioni di cui all'art. 6 c. 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008 relative alla notifica alla U.E. e all'art. 9 c. 4 relativo alla comunicazione delle informazioni alla UE stessa.

Per i progetti relativi ad investimenti proposti da PMI in aree diverse da quelle di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato, comportanti agevolazioni di importo totale lordo superiore a 7,5 milioni di euro, la concessione delle agevolazioni stesse è subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

In tutti i casi in cui la concessione delle agevolazioni finanziarie è subordinata alla preventiva notifica alla Commissione europea ed alla relativa approvazione il Ministero provvede ad ottemperare a tale obbligo e il nulla osta al finanziamento dell'iniziativa è condizionato all'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Commissione medesima.

Ammissibilità degli investimenti alle agevolazioni

Per tutte le imprese le spese ammissibili per immobilizzazioni tecniche immateriali non possono eccedere il 50% della base tipo dell'investimento complessivamente ammissibile con riferimento esclusivamente a spese legate al trasferimento di tecnologie. In tutti i casi le immobilizzazioni tecniche immateriali dovranno soddisfare le seguenti condizioni:

- siano sfruttate esclusivamente nello stabilimento beneficiario per almeno 5 anni;
- siano elementi patrimonialmente ammortizzabili;
- siano acquisite da un terzo alle condizioni di mercato;
- figurino nell'attivo dell'impresa.

Sono comunque escluse le spese di funzionamento.

L'Agenzia giudicherà ammissibili alle agevolazioni gli investimenti che si riferiscono alle seguenti spese:

- a) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti;
- b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
- c) opere murarie e assimilate;
- d) infrastrutture specifiche aziendali;
- e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili non targati strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;
- f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- g) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Con riferimento alle predette spese si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- 1) l'ammontare relativo all'insieme delle spese di cui alla lettera a) e' agevolabile, per le PMI, nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;
- 2) le spese di cui alla lettera a) relative alle prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali includono anche quelle riferite all'ente certificatore e non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;
- 3) le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui alla lettera b), sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile;
- 4) in relazione alle spese di cui alle lettere c) e d), si precisa:
 - che le spese relative agli immobili, soprattutto se adibiti ad uffici, sostenute dalle imprese fornitrici di servizi possono essere ammesse alle agevolazioni nella misura in cui pertinenti e congrue secondo i parametri validi per le imprese industriali. A tale riguardo, la superficie per uffici può essere ritenuta pertinente, in via orientativa, nella misura di 25 mq per addetto; si precisa che le spese relativi agli immobili possono riguardare altresì la casa del custode nel limite di 100 mq;
 - con riferimento alle spese di cui alla lettera c), la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato e' ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione del Modulo di domanda, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale sottoscritta a firma autentica;

5) in relazione alle spese di cui alla lettera e), si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;

6) le spese di cui alle lettere c) ed e) possono comprendere anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unità produttiva, di asili nido;

~~7) le spese di cui alle lettere a), f) e g), che per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;~~

8) le spese di cui alla lettera e), relative alle attrezzature facenti parte del programma di investimenti da agevolare, la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma medesimo bensì presso altre unità, della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purché:

- siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;
- dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% di quella relativa al capitolo «Macchinari, impianti e attrezzature»;
- vengano ubicate presso unità produttive localizzate, al momento dell'acquisto (data del documento di trasporto), in aree ammissibili agli interventi della L. 181/89;
- siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa impresa, nel libro dei cespiti ammortizzabili; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 6 ottobre 1978 e del decreto ministeriale 29 novembre 1978, e successive modifiche e integrazioni;
- vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);
- la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
- i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere all'Agenzia, appena possibile, una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie sottoscritta a firma autentica;
- il legale rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva ed alleggi alla domanda di agevolazione una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni sottoscritta a firma autentica;

9) le spese relative ai programmi informatici, di cui alla lettera f) sono agevolabili limitatamente alle piccole e medie imprese; tra le suddette spese sono incluse altresì quelle relative ai servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche². Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le suddette spese ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo;

10) le spese relative all'acquisto di brevetti, di cui alla lettera g), non possono superare il 50% dell'investimento complessivo ammissibile;

²1) apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati, connessi al ciclo produttivo, gestiti da sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo dei sistemi succitati;

2) piattaforme e tecnologie digitali funzionali alla gestione della produzione e finalizzate alla reingegnerizzazione ed integrazione dei processi organizzativi, aziendali ed interaziendali e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto delle predette piattaforme e tecnologie;

3) piattaforme e tecnologie digitali per la gestione dei sistemi di interfaccia e transazione con clienti e fornitori e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo delle predette piattaforme e tecnologie;

11) le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla «bolletta doganale d'importazione»;

12) le spese relative a beni acquistati dall'impresa con un'operazione «Legge Sabatini» non agevolata possono essere ammesse alle agevolazioni solo nel caso di operazione «pro-soluto»;

13) le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere b), c), f) e g), di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della Domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale sottoscritta a firma autentica;

14) con riferimento ai programmi promossi dalle imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica e calore, le spese relative alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda sono ammissibili, limitatamente alla parte ricadente all'interno del territorio comunale nel quale è ubicato l'impianto di produzione necessaria a raggiungere l'utente della fornitura, a condizione che gli impianti stessi siano di proprietà dell'impresa produttrice e siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilità.

Non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati, le spese notarili, quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e, comunque, tutte le spese non capitalizzate; non sono altresì ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati.

Non sono ammissibili alle agevolazioni programmi o spese realizzati con contratti «chiavi in mano». I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.